

sentenza
20 marzo 2007
n. 458

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1967 del 2001 proposto da
IMMSI s.p.a., con sede in Torino, in persona dell'A.D. dr. Salvatore Sardo,
e SIRTI s.p.a., con sede in Milano, in persona del procuratore dr. Giuseppe
Catanzaro, rappresentate e difese dagli avv.ti Bruno M. Giordano e Patrizia
Munaretto, elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Mila-
no, corso Monforte 26

c o n t r o

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Armando Tempesta, presso i quali
è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla 8, negli uffici
dell'Avvocatura comunale

per l'annullamento

della concessione in sanatoria 27 luglio 1998 n. 17048, emessa dal Settore
edilizia privata, Ufficio condono, su istanza 4.4.1986 (atti n.
140556.400/86), per il cambio di destinazione d'uso (da laboratori a uffici e
mensa) al piano terreno e al piano primo dell'immobile sito in via Valtorta
48, della determinazione di rilascio (atto 10 aprile 2001 del direttore di set-
tore) e dell'avviso di rilascio (non datato, ricevuto il 25.1.2001), nelle parti
relative alla determinazione ed alla richiesta di pagamento del contributo per
oneri di urbanizzazione per un importo di £. 362.577.330; nonché della ri-
chiesta di integrazione documentale 27 settembre 1988 (atti n.
140556/106618/ 86), notificata il 6.10.88, attinente alla documentazione da
allegare alla domanda di condono

per l'accertamento

dell'insussistenza dell'obbligo di corrispondere i contributi richiesti, in
quanto prescritti e non accompagnati dai criteri di determinazione

e per la condanna

del Comune al rilascio della concessione edilizia senza condizioni.

Visto il ricorso, notificato il 6 e depositato il 13 giugno 2001;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 marzo 2007, relatore il dott. Carmine
Spadavecchia, l'avv. Munaretto e (per delega dell'avv. Tempesta) l'avv.
Anna Maria Moramarco;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza di condono protocollata il 4 aprile 1986 la Sirti s.p.a. (d'ora
innanzi, Sirti) chiedeva al Comune il rilascio di concessione in sanatoria, ex
artt. 31 e seguenti legge n. 47/1985, per abusi edilizi compiuti nell'immobile

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 1967/01
reg. ric.

di proprietà, sito in via Valtorta 48.

Con nota 27 settembre 1988 (notificata il 6.10.88) il Comune chiedeva documentazione integrativa, che la Società trasmetteva con nota 29 novembre 1988 (pervenuta al Comune il 14.12.88), peraltro eccedendo la tardività della richiesta in quanto formulata oltre il termine di 24 mesi di cui all'art. 35 della legge 47/1985.

In seguito alla scissione di Sirti l'immobile veniva trasferito, con il correlativo ramo d'azienda, alla Immsi s.p.a (d'ora innanzi Immsi).

Con atto senza data, ricevuto da Sirti il 25 gennaio 2001, il Comune comunicava l'emanazione della concessione edilizia in sanatoria (n. 17048 in data 27 luglio 1998) subordinandone il rilascio al pagamento del contributo concessorio, liquidato nella complessiva somma di £. 362.577.330 (di cui £. 247.034.970 per oneri di urbanizzazione primaria e £. 115.542.360 per oneri di urbanizzazione secondaria).

Con nota 7 febbraio 2001 Immsi chiedeva il rilascio della concessione a titolo gratuito eccedendo la prescrizione del credito comunale ex art. 2946 c.c.; replicava il Comune (nota 10 aprile 2001) che il credito non poteva ritenersi prescritto, essendo stata la concessione emessa il 27 luglio 1998, e dunque entro il termine decennale decorrente dall'integrazione della domanda di condono (avvenuta il 14 dicembre 1988).

2. Col ricorso in esame le Società, affermata la propria legittimazione a ricorrere nonché la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione in materia di contributi concessori, senza onere di impugnazione nel termine di decadenza di qualsivoglia atto della P.A. volto a far valere crediti connessi al rilascio della concessione edilizia, chiedono l'annullamento degli atti sopra indicati (concessione edilizia, determinazione e avviso di rilascio) nella parte relativa alla liquidazione e alla richiesta di versamento del contributo per oneri di urbanizzazione. Assumono a tal fine che il credito vantato dal Comune sarebbe prescritto, e comunque privo di ogni indicazione circa i criteri di liquidazione.

Chiedono altresì l'annullamento della nota 27 settembre 1988 (notificata il 6 ottobre successivo) assumendo che la richiesta di integrazione documentale della domanda di condono sarebbe stata formulata dopo la già avvenuta formazione del silenzio-assenso (che matura al decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda).

Conclusivamente, chiedono l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagare il contributo e la condanna del Comune al rilascio della concessione senza condizioni.

3. Il ricorso, cui resiste il Comune, è fondato.

Il contributo di concessione (dovuto, in caso di condono edilizio, ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1975 n. 47) è soggetto a prescrizione decennale (cfr. Cons. Stato V, 4.8.00 n. 4302).

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.).

In caso di condono, il termine prescrizionale decorre dall'emanazione della concessione edilizia in sanatoria, o, al più tardi, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, decorso il quale "*quest'ultima si intende accolta* ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ...".

E' appena il caso di rilevare che tale condizione (pagamento dell'eventuale

conguaglio, soggetto a prescrizione triennale) si riferisce all'*oblazione*, disciplinata nel contesto dello stesso articolo 35, e non al *contributo di concessione*, previsto dall'art. 37, per il quale valgono le regole ordinarie.

4. Ora, il silenzio-assenso sulla domanda di condono deve ritenersi formato, al più tardi, il 14.12.1990, cioè al compimento del termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data in cui è pervenuta al Comune la documentazione integrativa, legittimamente richiesta all'interessata, trattandosi di documentazione da porre obbligatoriamente a corredo della domanda (cfr. art. 35 cit., terzo comma).

Ne consegue che il diritto al contributo di concessione deve ritenersi caduto in prescrizione (al più tardi) il 14.12.2000, sicché la richiesta di pagamento pervenuta a Sirti il 25 gennaio 2001 appare tardiva.

Non può condividersi la tesi del Comune secondo cui la prescrizione decorrebbe dalla data (27.7.1998) di emanazione della concessione edilizia n. 17048, la quale avrebbe interrotto il termine di prescrizione.

E' infatti evidente, per un verso, che tale concessione non fa altro che formalizzare un assenso già intervenuto, in forza di legge, *per silentium*; per altro verso, che l'interruzione opera in quanto l'evento interruttivo sia portato a conoscenza del debitore, il che non risulta essersi verificato che il 25 gennaio 2001 (data di ricevimento dell'avviso di rilascio della concessione), e dunque a prescrizione ormai compiuta. Né d'altro canto può ammettersi che l'Amministrazione si giovi della propria inerzia per differire *ad libitum* l'inizio della prescrizione.

5. Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria della insussistenza, in capo alle ricorrenti, dell'obbligo di corrispondere il contributo richiesto per il rilascio del titolo edilizio (cioè della concessione in sanatoria 27 luglio 1998). Si ravvisano ragioni sufficienti per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che le Società ricorrenti non hanno l'obbligo di corrispondere il contributo richiesto per il rilascio della concessione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 marzo 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente